

AVVISO

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA AL DECRETO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII, 22 SETTEMBRE 2023, N. 3891

RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII

R.G. N. 7584/2023

La sottoscritta Avv. Olina Capolino (C.F. CPLLNO55S49H501O; pec olinacapolino@ordineavvocatiroma.org), nella qualità di difensore del **DOTT. PAOLO GABRIELLI** (C.F. GBRPLA67H01D810C), nato a Frosinone il 1° giugno 1967 e ivi residente in Via Casilina Nord 54, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec olinacapolino@ordineavvocatiroma.org (con richiesta di ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: pec olinacapolino@ordineavvocatiroma.org; fax +391782218023), giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio, rappresenta quanto segue.

* * * * *

Con il **decreto 22 settembre 2023, n. 3891**, il Consiglio di Stato, Sez. VII, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nel ricorso **R.G. n. 7584/2023** a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate appellata di un sintetico avviso contenente:

- 1) il nominativo della parte appellante;
- 2) l'indicazione dell'amministrazione appellata;
- 3) gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello;
- 4) la sintetica indicazione dei motivi di ricorso;
- 5) i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nella graduatoria concorsuale di merito che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell'appello, con indicazione nominativa - ove possibile - almeno del primo e dell'ultimo in graduatoria fra di essi.

Pertanto, si trasmette all'Amministrazione appellata il presente atto in adempimento a tale incumbente.

1) NOMINATIVO DELLA PARTE APPELLANTE:

Paolo Gabrielli.

2) INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPELLATA:

- Agenzia delle Entrate (C.F./P.IVA 06363391001), domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato;

- Ministero dell'economia e delle Finanze (C.F. 80415740580), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato.

3) ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO E DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE IMPUGNATO IN APPELLO:

- Graduatoria di merito approvata con atto n. 0173327 del 30 giugno 2021, come modificata con provvedimento n. 0198385 del 22 luglio 2021, relativa al "*Bando di concorso pubblico per il reclutamento di n.175 dirigenti di seconda fascia*", in virtù del quale veniva approvata la graduatoria degli idonei del "*Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*",

- lettera del 25 giugno 2021 di rigetto dell'istanza di riesame del punteggio dei titoli presentata dal Dott. Paolo Gabrielli in data 25 maggio 2021;

- ogni ulteriore atto presupposto, collegato e connesso;

- sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 19 giugno 2023, n. 10377, non notificata.

4) SINTETICA INDICAZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO:

Con ricorso R.G. n. 7584/2023, incardinato presso il Consiglio di Stato, il Dott. Paolo Gabrielli ha chiesto la riforma e/o l'annullamento della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 19 giugno 2023, n. 10377, non notificata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per asserita mancata iniziale notificazione dello stesso ad almeno un controinteressato.

Sono stati sollevati i seguenti motivi di diritto:

I. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41, CO. 2, E 49, CO. 2 E 3, C.P.A. IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. SULLA CORRETTA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO.

Con il primo motivo di ricorso l'appellante contesta la decisione del TAR nella parte in cui si dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per violazione dell'art. 41, co. 2, c.p.a., in quanto l'unico controinteressato evocato in giudizio, ricoprendo la posizione n. 22 della graduatoria finale, non avrebbe subito alcun pregiudizio dall'accoglimento del gravame del Dott. Gabrielli (che per l'effetto si sarebbe collocato nella posizione n. 163 come vincitore del concorso), non figurando per questo motivo come effettivo controinteressato.

L'appellante rappresenta che la decisione risulta illegittima ed irragionevole sia perché non considera le numerose modifiche alle quali è stata sottoposta la graduatoria finale di concorso (pubblicata con provvedimento del 30 giugno 2021, n. 0173327), che hanno reso in concreto difficile l'individuazione degli effettivi controinteressati, sia perché il ricorso di primo grado, andando ad impugnare anche gli atti presupposti alla graduatoria, fra cui il bando di concorso, avrebbe potuto avere anche un effetto caducante sull'intera procedura.

Sulla base delle circostanze premesse, comunque, lo stesso TAR aveva ordinato all'allora ricorrente l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, ritenendo che ricoprissero la posizione di controinteressati tutti i soggetti collocati utilmente in graduatoria, a prescindere, quindi, dalla posizione conseguita e da quella a cui ambiva il ricorrente. Tale notifica, dunque, si può dire aver avuto un effetto sanante della notifica introduttiva del ricorso di primo grado, dato il contesto di grande confusione che ha caratterizzato la procedura concorsuale.

Da ultimo, l'appellante sottolinea che l'art. 49, co. 2, c.p.a. (che, come noto, prescrive che *"l'integrazione del contraddittorio non va ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato"*) richiede che il TAR, prima di ordinare l'integrazione del contraddittorio, effettui una valutazione prognostica sul giudizio incardinato. Ebbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure, autorizzando di fatto la notifica per pubblici proclami, ha ritenuto che vi fosse un contraddittorio già instaurato, "da integrare", e quindi nessun profilo di inammissibilità del ricorso di primo grado.

II. SULL'OMESSO ESAME DEI MOTIVI DI DIRITTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO. ILLEGITTIMITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'OMESSA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AD ALCUNI TITOLI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Con il secondo motivo di diritto l'appellante contesta la sentenza gravata nella parte in cui omette di pronunciarsi sulla manifesta illegittimità e irragionevolezza della mancata attribuzione del punteggio a diversi titoli che sono stati dallo stesso correttamente indicati nella domanda di partecipazione e con i quali otterrebbe complessivi 74,69 punti, collocandosi nella posizione n. 163 della graduatoria finale come vincitore del concorso.

In particolare, dal verbale n. 31 del 17 maggio 2016 è emerso che non sono stati illegittimamente valutati i titoli inerenti al corso di perfezionamento in *"Diritto internazionale tributario"* - Università di Roma "Tor Vergata" A.A.2002/2003, all'abilitazione

all'insegnamento nella materia "Discipline giuridiche ed economiche", nonché ulteriori tre titoli che attengono a:

1. "Pubblicazione di un Manuale di Studio in Diritto Civile "Nozioni Fondamentali di diritto civile";
2. "Attività di Cultore della materia per l'insegnamento di "Consulenza aziendale" presso l'Università degli Studi di Cassino nell'anno accademico 2007/2008";
3. "Attività di docenza nell'anno 2005 presso l'ente di formazione della Confcommercio di Frosinone" svolta proprio su incarico dell'Agenzia delle Entrate.

A causa dell'illegittimità dell'operato della Commissione esaminatrice relativamente alla omessa valutazione dei suddetti titoli, l'appellante dimostra di avere diritto al riconoscimento di complessivi ulteriori 2,01 punti (0,5 punti per l'abilitazione all'insegnamento, 0,5 punti per la partecipazione al corso di perfezionamento in Diritto internazionale tributario e 1,01 punti per i tre titoli da ultimo esaminati) che, sommati al punteggio totale conseguito di 72,68, gli consentirebbero di salire dalla posizione n. 207, attualmente ricoperta come idoneo non vincitore, alla posizione n. 163 della graduatoria finale, come vincitore del concorso.

5) NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA:

Tutti i candidati che figurano dalla posizione n. 206 inclusa (attualmente ricoperta dal candidato **Di Natali Salvatore** con 72,77 punti) alla posizione n. 1 inclusa (attualmente ricoperta dal candidato **Paolillo Bartolomeo** con 96,51 punti) della graduatoria finale di merito allegata al presente avviso.

Il Dott. Gabrielli ricopre attualmente la posizione n. 207 della graduatoria finale di concorso con 72,68 punti. Con l'attribuzione del punteggio richiesto, **l'appellante ricoprirebbe la posizione n. 163 della graduatoria finale di merito, con 74,69 punti**, scavalcando i candidati collocati tra la posizione n. 206 inclusa (attualmente ricoperta dal candidato **Di Natali Salvatore con 72,77 punti**) alla posizione n. 163 inclusa (attualmente ricoperta dalla candidata **Colaci Elisabetta con 74,67 punti**).

*

Unitamente al presente atto si trasmette all'Amministrazione appellata:

- copia del ricorso in appello;
- copia della sentenza appellata TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 19 giugno 2023, n. 10377;
- copia del decreto Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 settembre 2023, n. 3891;

- copia della graduatoria finale di concorso approvata con atto n. 0173327 del 30 giugno 2021 e rettificata con provvedimento n. 0198385 del 22 luglio 2021.

Roma, 29 settembre 2023

Avv. Olina Capolino